FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, *Presidente,* dal Dr. Giorgio Cancellieri, dall'Avv. Gianfranco Tobia, *Componenti*; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, *Rappresentante A.I.A.*; del Sig. Claudio Cresta, *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 16 ottobre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(46) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PAOLONI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA • (nota n. 856/10 pf13-14/AM/ma del 29.8.2013).

(50) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PAOLONI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA • (nota n. 882/12 pf13-14/AM/ma del 2.9.2013).

(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO PAOLONI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA • (nota n. 864/11 pf13-14/AM/ma del 30.8.2013).

Il deferimento

Con provvedimenti, rispettivamente, in data 29 agosto 2013 (n. 856/10), 30 agosto 2013 (n. 864/11) e 2 settembre 2013 (n. 882/12), la Procura federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Signor Massimo Paoloni, Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 91 delle NOIF per aver omesso di corrispondere nei modi e termini quanto stabilito negli accordi economici conclusi con i tesserati Carlo Baylon, Rocco Giannone e Marco Parasmo, nonché la Società ASD Ginnastica e Calcio Sora a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.

II dibattimento

Alla riunione odierna, sentito il parere del rappresentante della Procura federale, la Commissione ha preliminarmente disposto la riunione dei procedimenti, ritenendo sussistenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Il rappresentante della Procura ha quindi concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici) nei confronti di Massimo Paoloni, presidente e legale rappresentante pro-tempore, e di € 9.000,00 (€ novemila/00) di ammenda, per la ASD Ginnastica e Calcio Sora, mentre nessuno dei deferiti è comparso.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

L'omessa corresponsione di quanto dovuto ai calciatori tesserati dalla Società in forza degli accordi economici stipulati tra le parti non costituisce di per sé, ad avviso della Commissione, illecito disciplinare.

L'Ordinamento federale prevede infatti strumenti idonei per tutelare le posizioni dei soggetti tesserati, eventualmente colpiti da comportamenti pregiudizievoli, come nel caso in esame.

Nel caso di specie, inoltre, la Società deferita, all'esito dell'iter procedurale previsto dalle norme federali, ha provveduto nei termini al pagamento di quanto dovuto ai propri calciatori, ottemperando pertanto agli obblighi derivanti dalle norme regolamentari.

Il deferimento non è pertanto fondato e deve essere rigettato.

II dispositivo

Per questi motivi, la Commissione disciplinare nazionale delibera di prosciogliere i deferiti dagli addebiti contestati.

(34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO DI CARLO e GIUSEPPE FIASCHETTI (all'epoca dei fatti Legali rappresentanti della Società AS Viterbese Calcio), Società AS VITERBESE CALCIO • (nota n. 659/41 pf13-14/AM/seg del 5.8.2013).

(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAETANO DI CARLO e GIUSEPPE FIASCHETTI (all'epoca dei fatti Legali rappresentanti della Società AS Viterbese Calcio), Società AS VITERBESE CALCIO • (nota n. 658/40 pf13-14/AM/seg del 5.8.2013).

La Procura federale della F.I.G.C., con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione i Legali Rappresentanti della Società AS Viterbese Calcio, all'epoca dei fatti, Signori Gaetano Di Carlo e Giuseppe Fiaschetti per rispondere il primo della violazione dell'art. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11 NOIF e all'art. 8, comma 9 del CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni a corrispondere ai calciatori Scarsella Valerio e Testa Marco, le somme dovute a seguito di delibere della Commissione Accordi Economici, nonché il secondo, in relazione all'art. 91, comma 2 delle NOIF per avere omesso di corrispondere le somme stabilite nel contratto con il calciatore; a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri Legali rappresentanti, la Procura ha deferito anche la Società citata.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei due deferimenti per connessione soggettiva.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro) nei confronti di Giuseppe Fiaschetti, di mesi 12 (dodici) nei confronti di Gaetano Di Carlo e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica oltre all'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per la Società.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Il deferimento é parzialmente fondato e vanno esaminate separatamente le posizioni delle persone fisiche.

Con riferimento alla posizione del Di Carlo, questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e gli addebiti mossi dalla Procura federale per le violazioni commesse, risultano incontrovertibilmente provati, in quanto lo stesso non ha effettivamente corrisposto ai su menzionati calciatori, le somme deliberate dalla CAE, nel termine di trenta giorni dalla decisione.

Di conseguenza, é sanzionabile la condotta ad egli ascrivibile e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

Con riferimento alla posizione del Fiaschetti, l'omessa corresponsione di quanto dovuto ai calciatori tesserati dalla Società in forza degli accordi economici stipulati tra le parti non costituisce di per sé, ad avviso della Commissione, illecito disciplinare.

L'Ordinamento federale prevede infatti strumenti idonei per tutelare i soggetti tesserati, eventualmente colpite da comportamenti pregiudizievoli, come nel caso in esame.

In merito alle sanzioni, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:

- Gaetano Di Carlo: l'inibizione di 9 (nove) mesi;
- Società AS Viterbese Calcio: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi all'atto dell'iscrizione a Campionati organizzati dalla Figc.

Proscioglie Giuseppe Fiaschetti dagli addebiti contestati.

Il Presidente della CDN Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il 22 ottobre 2013.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Giancarlo Abete